

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante *COTTIMO APPALTO*

(ai sensi dell'art. 24/bis della L.109/94 come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002 n° 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n° 7)

Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo appalto.

TITOLO PRIMO

PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla legge 109/94 così come coordinata con le norme di cui alle LL.RR. 7/2002 e 7/2003, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 luglio 2004, che ha approvato il " Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo appalto" disciplina:

- la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo appalto;
- la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara ;
- le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario.

Inoltre

- precisa, in conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'ente, funzionale all'esecuzione dei lavori affidati mediante cottimo.

Articolo 2

Principi generali

Ai fini del presente regolamento, nell'attività' negoziale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori mediante cottimo, si possono distinguere tre fasi procedurali:

1. la fase della scelta del contraente: formazione dell'albo e partecipazione alla gara;
2. la fase della stipula del contratto, con la formalizzazione del rapporto negoziale;
3. quella dell'esecuzione del contratto e della verifica dell'adempimento.

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.; degli altri strumenti programmatori.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore; le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Articolo 3

Competenze e responsabilità

Anche in materia negoziale mediante cottimo, le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, di indirizzo e autorizzativo nei casi previsti dalla legge. La definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione e alla esecuzione dei rapporti negoziali determinati, derivanti dagli atti di cui al comma precedente, sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Al responsabile del procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Limitazioni

Il cottimo è consentito, ai sensi dell'art. 24/bis legge 109/94, per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.

Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

Articolo 5

Competenze del Sindaco

Il Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo mediante gare informali per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Nella sua qualità di organo esecutivo, adotta i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02, nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria .

Articolo 6

Competenze del dirigente

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo, il responsabile dell'area tecnica inizia la procedura per l'espletamento del cottimo.

Compete al responsabile dell'area tecnica, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli e nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione del progetto, che assumendo il carattere di provvedimento a contrattare, nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni, ecc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal regolamento dei contratti;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà.

Divenuta esecutiva detta determinazione, il dirigente procede all'espletamento della gara informale, come disciplinata nel successivo titolo.

TITOLO SECONDO

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 7

Istituzione dell'albo

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Aci Bonaccorsi per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dall'art. 20 della L.R. 7/02 e modificato dall'art. 17 della L.R. 7/2003.

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori.

Articolo 8

Iscrizione all'albo

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- a)* per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- b)* per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
- c)* per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Articolo 9

Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Responsabile dei Servizi dell'Area Tecnica, corredandola con i seguenti documenti e certificati:

- a)* certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante l'importo dei lavori

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

- b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 30 Novembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di Aci Bonaccorsi di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza all'ufficio tecnico di questo comune, entro la data prevista dall'apposito bando, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 10

Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate del responsabile dell'ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 6, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.

Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo 15, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 6, che provvederà alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e alla contestuale trasmissione al sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al segretario generale, all'ufficio contratti, all'U.R.P..

Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegato al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e all'interno di ciascuna categoria dei lavori verrà osservato l'ordine alfabetico. In ciascuna categoria di lavori dovranno essere iscritte almeno tre ditte.

I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nel bando che pubblicherà l'istituzione dell'albo e la sua prima compilazione.

Articolo 11

Effetto dell'iscrizione all'albo

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno (2). A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno (2). Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale (2) a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 12

Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 11.

Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più

soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 13

Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
- f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2), e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 14

Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) i fatti e gli addebiti contestati;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine per poter presentare deduzioni;
- f) il termine per la conclusione del procedimento;
- g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati .

TITOLO TERZO

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 15

Partecipazione alle gare ufficiose

Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione, per categoria o per attività e importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il dirigente dell'ufficio interessato, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio di questo comune.

Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

Fermo restando il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione, categoria, attività e importo adeguati al cottimo da affidare, il responsabile dell'ufficio interessato deve formulare ad almeno 10 (diconsi dieci) di tali imprese, specifica richiesta di offerta osservando il criterio della rotazione. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata o notifica a mezzo dei messi comunali.

L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte di questo Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Articolo 16

Contenuto dell'avviso di informazione

L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare e la lettera di invito , di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) Luogo di esecuzione;
- c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d) Modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) Data, ora e luogo della loro apertura;
- h) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
- i) Documenti da presentare e relativa modalità;
- l) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;
- m) Data di pubblicazione del bando di gara.

Articolo 17

Requisiti per partecipare alle gare

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente:

- *possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una S.O.A.;*
- *iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;*
- *iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, al registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione e lavoro;*
- *iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), a condizione che abbiano eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di importo non inferiore al 50% dell'importo del contratto da stipulare.*

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore a 150.000 Euro.

L'importo complessivo di 150.000 Euro è comprensivo dei lavori già affidati e dell'importo di quelli da affidare .

Articolo 18

Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Articolo 19

L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta , che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena l'inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 20

Celebrazione della gara

Le gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto. Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Articolo 21

Verbale di gara e aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del dirigente con raccomandata A.R. o notifica.

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Articolo 22

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione mediante raccomandata A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'uopo all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito .

TITOLO TERZO

NORME FINALI

Articolo 23

Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento ed in particolare viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 28.04.2003.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti.

Per le forme contrattuali si applicano le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

In fase di prima applicazione sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al presente regolamento le imprese precedentemente iscritte all'albo cottimi del Comune di Aci Bonaccorsi istituito in base al regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n° 28 del 28.04.2003.

In fase di prima applicazione, per l'anno 2005, sarà possibile presentare le richieste di iscrizione entro il 30.11.2005 e l'albo sarà costituito entro il 31.12.2005.

Articolo 24

Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione

**Regolamento sulle modalità di affidamento
di lavori mediante cottimo fiduciario.**

**PRIMO TITOLO
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE**

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Articolo 1 | Oggetto |
| Articolo 2 | Principi generali |
| Articolo 3 | Competenze e responsabilità |
| Articolo 4 | Limitazioni |
| Articolo 5 | Competenze del sindaco |
| Articolo 6 | Competenze del dirigente |

**TITOLO SECONDO
ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA**

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 7 | Istituzione dell'albo |
| Articolo 8 | Iscrizione all'albo |
| Articolo 9 | Istanza di iscrizione |
| Articolo 10 | Procedura per l'iscrizione |
| Articolo 11 | Effetto dell'iscrizione all'albo |
| Articolo 12 | Sospensione dall'albo |
| Articolo 13 | Cancellazione dall'albo |
| Articolo 14 | Procedimenti per la sospensione o cancellazione |

**TITOLO TERZO
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE**

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 15 | Partecipazione alle gare ufficiose |
| Articolo 16 | Contenuto dell'avviso di informazione |
| Articolo 17 | Requisiti per partecipare alle gare ufficiose |
| Articolo 18 | Criterio di aggiudicazione |
| Articolo 19 | L'offerta |
| Articolo 20 | Celebrazione della gara |
| Articolo 21 | Verbale di gara e aggiudicazione |
| Articolo 22 | Comunicazione dell'aggiudicazione |

**TITOLO QUARTO
NORME FINALI**

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Articolo 23 | Rinvio |
| Articolo 24 | Pubblicità |
| Articolo 25 | Entrata in vigore |